




**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI SIENA**

IL COMMITTENTE NEI LAVORI EDILI



**GUIDA PRATICA
SUGLI OBBLIGHI E REONSABILITA' DEL COMMITTENTE
E DEL RESPONSABILE DEI LAVORI**



PREMESSA



Con l'entrata in vigore del Nuovo Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. 81/08 e successive modifiche) sono state ridefinite le responsabilità dei soggetti "attori" dei cantieri, individuando gli adempimenti che gli stessi devono espletare.

Rispetto alla precedente normativa (D.Lgs. 494/96) il committente viene individuato quale "regista" del cantiere, dalla fase di progettazione a quella di realizzazione, in quanto incaricato della valutazione e della scelta dei professionisti ed imprese che contribuiranno alla realizzazione dell'opera.

La nuova normativa inoltre amplia il raggio di azione delle responsabilità, e delle sanzioni derivanti, in capo al committente o responsabile dei lavori.

Lo scopo del presente documento è finalizzato a fornire al committente una linea guida di supporto per il rispetto della normativa vigente, dal momento che lo stesso, per ovvi motivi, può non avere le capacità tecniche, o semplicemente la conoscenza della norma, che possono guidarlo nelle giuste scelte. Al fine di fornire un completo inquadramento delle responsabilità e degli obblighi che ne derivano, nel presente opuscolo saranno riportate le principali definizioni del T.U. per la sicurezza, gli estratti degli articoli interessati e le relative sanzioni a carico del committente e del responsabile dei lavori.





DEFINIZIONI

- ✓ **Cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato "cantiere":** qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.
- ✓ **Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione:** soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;
- ✓ **Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori:** soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;
- ✓ **Impresa affidataria:** impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.
- ✓ **Impresa esecutrice:** impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;
- ✓ **Lavoratore autonomo:** persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
- ✓ **Idoneità tecnico-professionale:** possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.
- ✓ **Lavoratore:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
- ✓ **Datore di lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, che ha responsabilità del sistema di gestione.



Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Prov. di Siena

IL COMMITTENTE



Art. 89. Definizioni

...

*b) **committente**: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.*

Dal momento in cui il committente decide di realizzare un'opera deve avvalersi di un **progettista**, e nominare un **direttore dei lavori** durante la fase esecutiva, nonché, ove necessario, il **coordinatore della sicurezza**.

Gli obblighi e le responsabilità del committente sono sanciti dagli artt. 90 e 93 del D.Lgs. 81/08





Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Prov. di Siena

IL RESPONSABILE DEI LAVORI



Art. 89- Definizioni

...

c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto.

Dalla lettura del comma si evince che la nomina del responsabile dei lavori non è obbligatoria.

In caso di mancata designazione del responsabile dei lavori, lo stesso coincide con il committente.

La nomina del responsabile dei lavori solleva il committente da alcune responsabilità ed è consigliabile effettuarla qualora il committente non fosse ad esempio in possesso di adeguate capacità tecniche necessarie alla valutazione ed alla scelta delle imprese affidatarie.

Altra situazione in cui è consigliabile nominare il responsabile dei lavori è rappresentato dalla partecipazione di più committenti per la stessa opera (immobili appartenenti a più proprietari, condomini, ecc) in quanto, in caso di sanzione, la stessa viene applicata per ogni committente.



Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Prov. di Siena

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE



Art. 90 - comma 1

1. *il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 ... (omissis)*

Art. 90 - comma 2

2. *il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'art. 91, comma 1 lettere a) e b).*

- ↙
- a) **Piano di Sicurezza e coordinamento**
 - b) **Fascicolo dell'opera**



Art. 90 - comma 3

3. *Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.*

Art. 90 - comma 4

4. *Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98.*

-
- 1) **Idoneo titolo di studio**
 - 2) **Corso di formazione ed aggiornamento.**




Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Prov. di Siena

Art. 90 - comma 5

5. la disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

(omissis)



Art. 90 - comma 9

9. il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

- a) Verifica le idoneità tecnico professionali delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi...*
- b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione sull'organico medio annuo, distinto per qualifica..., documento unico di regolarità contributiva...*
- c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori... copia della notifica preliminare, il documento unico di regolarità contributiva...*

(omissis)



COSA SI PUO' DELEGARE AL RESPONSABILE DEI LAVORI

Art. 90 - Obblighi del committente o del Responsabile dei lavori.

Già dal titolo dell'Art. 90 si apprende bene che le responsabilità attribuibili ai due soggetti sono le medesime; ciò vuol dire che **in mancanza della nomina del Responsabile dei lavori, tutte le responsabilità riconducibili a quanto prescritto dal presente articolo ricadono sul Committente.**



Ne consegue che, in caso di nomina del Responsabile dei lavori, tutti gli obblighi e le responsabilità precedentemente elencati ricadranno sullo stesso.

Art. 93 - comma 1

1. il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori

Art. 93 - comma 2

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli art. 91, comma 1,

e 92 comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)

**Obblighi del Coordinatore
per la Progettazione**

Obblighi del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori



Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Prov. di Siena

RESPONSABILITA' RESIDUE DEL COMMITTENTE IN CASO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

Con la designazione del Responsabile dei Lavori al Committente rimane solo la responsabilità di vigilare sui compiti a questo assegnati.



La nomina (ripetiamo, facoltativa) deve essere pertanto rivolta a persona qualificata ed in possesso di requisiti tali da dimostrare di avere una sorta di idoneità tecnico professionale (non è previsto alcun requisito particolare, ma risulta evidente che dovrà trattarsi di persona con adeguate capacità ed esperienza).

In ogni caso al committente rimane la "*culpa in vigilando*".

Risulta pertanto importante formalizzare il rapporto contrattuale tra Committente e Responsabile dei Lavori indicando con chiarezza gli adempimenti che vengono trasferiti a quest'ultimo.





Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Prov. di Siena

LE SANZIONI A CARICO DEL COMMITTENTE - RESPONSABILE DEI LAVORI



Le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08 sono suddivise in **SANZIONI AMMINISTRATIVE** e **SANZIONI PENALI**.

Le prime comportano il mero pagamento dell'importo contestato, mentre le seconde danno origine ad un procedimento penale.

Salvo casi particolari, il reato penale si estingue con il pagamento delle stesse.



SANZIONI PENALI (Art. 157):

- ✓ Mancata designazione del Coordinatore per la Progettazione
 - ✓ **Arresto da 3 a 6 mesi**
 - ✓ **Ammenda da €. 2.500,00 a €. 6.400,00**

- ✓ Mancata designazione del Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori
 - ✓ **Arresto da 3 a 6 mesi**
 - ✓ **Ammenda da €. 2.500,00 a €. 6.400,00**

- ✓ Mancata verifica idoneità tecnico professionali impresa affidataria, impresa esecutrice, lavoratori autonomi.
 - ✓ **Arresto da 2 a 4 mesi**
 - ✓ **Ammenda da €. 1.000,00 a €. 4.800,00**

- ✓ Mancata attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria.
 - ✓ **Arresto da 2 a 4 mesi**
 - ✓ **Ammenda da €. 1.000,00 a €. 4.800,00**

- ✓ Mancata verifica idoneità tecnico professionali impresa affidataria, impresa esecutrice, lavoratori autonomi.
 - ✓ **Arresto da 2 a 4 mesi**
 - ✓ **Ammenda da €. 1.000,00 a €. 4.800,00**



**SANZIONI
AMMINISTRATIVE (Art. 157):**



- ✓ Mancata comunicazione alle imprese ed ai lavoratori autonomi del nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
 - ✓ Sanzione da €. 500,00 a €. 1.800,00
- ✓ Mancata trasmissione all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori, del nominativo delle imprese incaricate con documentazione (DURC)
 - ✓ Sanzione da €. 500,00 a €. 1.800,00
- ✓ Mancata trasmissione all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori, dell'esecuzione dei lavori in economia, o nominativo dei lavoratori autonomi, oltre alla documentazione necessaria (DURC)
 - ✓ Sanzione da €. 500,00 a €. 1.800,00
- ✓ Mancata trasmissione del piano di sicurezza e coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare le offerte per l'esecuzione dei lavori
 - ✓ Sanzione da €. 500,00 a €. 1.800,00



LA MERA NOMINA DEL COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE NON ESIME IL COMMITTENTE, E/O IL RESPONSABILE DEI LAVORI, DAGLI OBBLIGHI A SUO CARICO, PERTANTO NON LO SGRAVA DALLE SANZIONI PREVISTE.



ELENCO DOCUMENTI DA TENERE IN CANTIERE

In conformità all'allegato XVII, ed in ottemperanza a quanto richiesto dagli organi di vigilanza in fase ispettiva, all'interno del cantiere dovrà essere custodita la seguente documentazione, prodotta da parte delle imprese esecutrici:

(Per i lavoratori autonomi è sufficiente la documentazione in neretto)

- ✓ POS (Redatto in conformità all'allegato XV del D.Lgs. 81/08)
- ✓ Verbale nomina ed accettazione RSPP
- ✓ Verbale nomina ed accettazione RLS
- ✓ Verbale nomina ed accettazione addetti Pronto Soccorso
- ✓ Verbale nomina ed accettazione addetti Antincendio
- ✓ Attestato formazione RSPP
- ✓ Attestato formazione RLS
- ✓ Attestato formazione addetti Pronto Soccorso
- ✓ Attestato formazione addetti Antincendio
- ✓ Verbale informazione e formazione lavoratori, completo degli argomenti trattati.
- ✓ Lettera nomina Medico Competente
- ✓ Dichiarazione organico medio annuo, distinto per qualifica.
- ✓ Attestazione assunzione dipendenti.
- ✓ Certificato idoneità mansioni dipendenti rilasciato dal medico competente.
- ✓ Copia autenticata registro infortuni
- ✓ Copia Valutazione rischi azienda con firme ed attestazione data certa.
- ✓ Dichiarazione datore di lavoro di non essere oggetto di provvedimenti interdittivi o di sospensione.
- ✓ Copia verbale di consegna DPI
- ✓ **Elenco macchine ed attrezzature utilizzate in cantiere**
- ✓ **Certificato conformità macchine ed attrezzature**
- ✓ **DURC in corso di validità**
- ✓ **Certificato iscrizione Camera di Commercio**
- ✓ **Schede di sicurezza materiali pericolosi utilizzati in cantiere.**
- ✓ **Cartellino di riconoscimento per ogni dipendente.**
- ✓ **Valutazione rumore.**
- ✓ **Valutazione vibrazioni.**
- ✓ **Denuncia nuovo cantiere INAIL**
- ✓ **Attestazione di presa visione PSC.**



QUANDO, COME E COSA FARE

UNICA IMPRESA		INVIO NOTIFICA	NOMINA CSP	NOMINA CSE	REDAZIONE PSC	REDAZIONE POS	REDAZIONE PSS	CALCOLO COSTI SICUREZZA
TIPOLOGIA CANTIERE	TIPOLOGIA COMMITTENTE							

< 200 U.G.	PRIVATO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
	PUBBLICO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI

> 200 U.G.	PRIVATO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO
	PUBBLICO	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI

NOTIFICA: Notifica preliminare redatta ai sensi dell'art.99 e conforme all'allegato XII.

U.G.: Uomini - Giorno. Somma giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi (Art. 89 comma1 lett. g)

CSP: Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione

Segue...



2 O PIU' IMPRESE								
TIPOLOGIA CANTIERE	TIPOLOGIA COMMITTENTE	INVIO NOTIFICA	NOMINA CSP	NOMINA CSE	REDAZIONE PSC	REDAZIONE POS	REDAZIONE PSS	CALCOLO COSTI SICUREZZA

DIA	PRIVATO <100000,00 €	SI	NO	SI	SI	SI	NO	SI
	PRIVATO >100000,00 €	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI
	PUBBLICO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI

P.C.	PRIVATO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI
	PUBBLICO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI

CSE: Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori

PSC: Piano di Sicurezza e Coordinamento

POS: Piano di Operativo di Sicurezza

PSS: Piano di Sostitutivo di Sicurezza



CONCLUSIONI

Lo spirito principale del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 è indubbiamente quello di iniziare ad elaborare la sicurezza in cantiere già al momento della fase di stesura della progettazione, fino alla conclusione dei lavori.




L'introduzione di nuove responsabilità e maggiori sanzioni a carico del committente implicano la necessità, a tutela dello stesso, di affidarsi a personale tecnico specializzato al quale demandare verifiche e valutazioni.

Dall'analisi dei numerosi adempimenti e, soprattutto, in virtù del fatto che comunque il committente, rimane investito dalle responsabilità per tutta la durata dei lavori, è fondamentale pretendere una elevata qualificazione e professionalità dei soggetti incaricati (Responsabile dei Lavori, CSP, CSE).





Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Prov. di Siena



COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SIENA

Il presente documento è stato redatto da:

GRUPPO DI LAVORO PER LA SICUREZZA

GEOM. MICHELA AREZZINI

GEOM. CLAUDIO CALDERAI

GEOM. SANDRO GUGLIELMETTI

GEOM. MARIO LAERA

GEOM. ROBERTO RAZZI

Info:

sicurezza@geosiena.it